

NEWS

IMU - Imposta Municipale Propria Anno 2013

Si informa che, in applicazione dell'articolo 1, comma 1 del decreto legge nr. 54 del 21 maggio 2013, è stato sospeso fino al 31 agosto 2013 il pagamento dell'imposta IMU per le seguenti categorie di immobili :

- 1) abitazione principale e relative pertinenze (esclusi i fabbricati classificati nelle categorie A/1, A/8 e A/9) e quelli aventi medesima destinazione appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa dei soci assegnatari, nonché gli alloggi assegnati delle case popolari IACP o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati.*
- 2) i terreni agricoli e i fabbricati rurali.*

Le ricordiamo che, se entro il 31 agosto 2013 non fossero approvate le norme di riforma dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, l'importo IMU dovuto e sospeso in acconto, dovrà essere versato entro il 16 settembre 2013.

Versamento in acconto dell'imposta IMU per l'anno 2013:

L'imposta IMU dovrà essere versata da tutti i possessori di immobili diversi da quelli indicati nella sospensiva di cui al precedente paragrafo.

*Si rammenta che ai sensi dell'articolo 1, comma 380, lettera f) della legge 228 del 24/12/2012, è riservato allo Stato il gettito **complessivo** derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento secondo le modalità previste dal D.L. 201/201. Tale imposta dovrà essere versata **utilizzando il codice tributo 3925**, approvato dall'Agenzia delle Entrate con risoluzione 33/E del 21/05/2013.*

*Con il medesimo articolo 1, comma 380, lettera h) è stata soppressa la quota del 50 per cento riservata allo Stato, prevista dall'articolo 13, comma 11 del decreto legge 201 del 06/12/2011, pertanto l'imposta calcolata sugli immobili diversi dalla categoria D dovrà essere versata interamente al Comune **utilizzando "solo" gli appositi codici tributo "Comune"**, già utilizzati per il pagamento dell'imposta IMU 2012.*

L'acconto IMU con scadenza 17 giugno 2013 dovrà essere calcolato utilizzando le medesime aliquote e disposizioni regolamentari vigenti per l'anno 2012.

Il Comune in attuazione alle norme vigenti potrà adottare provvedimenti di modifica delle aliquote e del regolamento entro il mese di settembre 2013.

Si fa presente che con il pagamento dell'imposta a saldo previsto nel mese di dicembre si dovrà eventualmente provvedere al conguaglio applicando le nuove disposizioni.